

CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S. C. R. L.

Via Colombo, 35 – 29122 – Piacenza PC

Codice fiscale 00105680334

Iscritta al numero 00105680334 del Registro Imprese – Ufficio di Piacenza

Iscritta al numero 575 del R. E. A.

Iscrizione Albo Cooperative numero A108393

§ § §

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALLEGATA
AL VERBALE DI CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2020**

Oggetto: Analisi dei documenti acquisiti in supporto della richiesta di deliberazione ai sensi dell'art. 2464 e seguenti del c.c.

Gentili Consiglieri,

ad introduzione della presente relazione, si ritiene utile richiamare linee guida e giurisprudenza attinenti l'attività che il Collegio Sindacale è tenuto ad espletare durante il proprio mandato:

- le norme di comportamento del Collegio Sindacale elaborate dal Cndcec hanno fornito le linee guida da seguire segnalando, in particolare, che la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che:

- le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;
- gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute.

I sindaci nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:

- estranee all'oggetto sociale;
- manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.

- con propria pronuncia la Corte di Cassazione ha dichiarato che il Collegio Sindacale è tenuto "ad un controllo di legalità non puramente formale ma esteso al contenuto sostanziale dell'attività sociale e dell'azione degli amministratori allo scopo di verificare che le scelte discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione" (sentenza n. 13081/2013).

Tale principio statuito dalla Corte di Cassazione costituisce un ampliamento delle finalità della vigilanza dei sindaci previste dall'art. 2403, Codice civile, esteso a profili di merito quando le operazioni societarie o contabili sono tanto incongruenti con la realtà aziendale che, ancorché sottoposte ad un mero controllo di legittimità, dovrebbero ad un operatore attento e vigile far presumere il compimento di operazioni irregolari e pericolose per il patrimonio sociale. Il Collegio ha pertanto l'obbligo di vigilare e in caso contrario è ritenuto responsabile in merito alla sua mancata vigilanza.

Tutto ciò premesso,

effettuata una prima analisi della documentazione trasmessa al Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione con mail del 10.04.2020 e 14.04.2020, si segnala quanto segue:

- originariamente l'operazione straordinaria di aggregazione dei Consorzi Agrari si basava su un progetto di fusione.
Un progetto di fusione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e si basa su scelte gestionali di competenza dell'organo esecutivo della società; sulla fusione è chiamata a deliberare l'assemblea dei soci con proprio voto. Alla fusione possono opporsi i creditori ed i creditori che non hanno dato il consenso devono essere liquidati (o tutelati con modalità previste dall'art. 2503 c.c. comma 1).
La procedura di fusione si conclude con l'estinzione dei Consorzi partecipanti ed assunzione in capo alla società risultante dalla fusione di ogni diritto ed obbligo dei soggetti partecipanti alla fusione.
L'operazione di aggregazione dei Consorzi Agrari basata su un'operazione di fusione prevede pertanto un iter particolare, disciplinato dal codice civile a tutela dei soci e di terzi (in particolare creditori).
- l'attuale progetto si basa sul conferimento d'azienda, a sua volta suddiviso in due distinti conferimenti di rami d'azienda:
 - a) conferimento ramo d'azienda immobiliare a società immobiliare da costituire;
 - b) conferimento ramo d'azienda operativo nella costituita società Consorzi Agrari d'Italia S.r.l.;**Il conferimento di ramo d'azienda non è disciplinato dal Codice Civile e pertanto non prevede procedure da adottare obbligatoriamente a tutela dei soci e dei creditori. Questo "libertà" d'agire può generare incomprensioni, contenziosi e, quindi, anche eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.**

Di seguito si espongono le problematiche che emergono dall'analisi dell'operazione di conferimento d'azienda, così come presentata (tutte problematiche assenti con una aggregazione attuata mediante operazione di fusione):

- 1) E' facoltà del CdA deliberare il conferimento di un ramo d'azienda (per esempio perché non più strategico) senza ricorrere a deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Ciò è possibile perché è un atto, seppur straordinario, di gestione e pertanto (salvo differenti disposizioni da Statuto) atto di competenza del C.d.A.
Viceversa, non si ritiene di competenza del C.d.A. la decisione di conferire l'intera azienda (che è cosa ben diversa rispetto il conferimento di un ramo d'azienda). Il predetto atto è di competenza dell'assemblea dei soci, perché:
 - a) il conferimento dell'intera azienda così come nei fatti prospettato di fatto determina la modifica dell'oggetto sociale previsto da statuto e la predetta variazione può essere adottata solo con delibera di assemblea straordinaria dei soci; in concreto, per effetto della delineata operazione di conferimento, il Consorzio, non perseguirà più l'originario oggetto sociale, bensì diverrà una sorta di holding, avente come oggetto sociale la gestione di partecipazioni. Ciò si evince anche dalla lettura dello stesso parere del Prof. Ruperto inoltrato al CdA (pag. 3): ***"Tuttavia, qualora l'atto di gestione si traduca in un'operazione talmente incisiva rispetto all'oggetto sociale da tradursi in una sostanziale modificazione di quest'ultimo, detta competenza è sottratta all'organo amministrativo, essendo rimessa all'assemblea"*** è altresì lo stesso Prof. Ruperto a riportare a pag. 9 (nota in piccoli caratteri) giurisprudenza di riferimento: ***"Trib. Piacenza 14.03.2016: <<La cessione di azienda costituente attività esclusiva della società a responsabilità limitata [...] determina, indipendentemente da qualsivoglia indagine sull'elemento soggettivo del cessionario, una sostanziale modifica dell'oggetto sociale>>***, nello stesso parere del Prof. Ruperto non si cita alcun riferimento di giurisprudenza a sostegno del Suo parere, parere che, come da Lui stesso segnalato, ***"riflette opinioni personali dello scrivente"*** (pag. 2) e ***"Non esclude la possibilità che possano essere da terzi formulate opinioni diverse e raggiunte conclusioni difformi, se non opposte, e pertanto non può suscitare"***

affidamento circa il fatto che in eventuali futuri giudizi resi dall'Autorità Giudiziaria o da collegi arbitrari si ottengano pronunce difformi dalle conclusioni nel presente parer prospettate".

Il Collegio Sindacale nella sua attività di vigilanza è tenuto ad assumere un atteggiamento prudente, conforme a giurisprudenza e corretta lettura della vigente normativa, ed i predetti dubbi già li aveva esposti nella relazione elaborata dopo l'incontro tenutosi a Roma in data 17.10.2019 (relazione trascritta nel libro verbali del Collegio Sindacale ed a cui si rinvia per maggiori dettagli). Per i predetti motivi la delibera di conferimento d'azienda del C.d.A. non si può escludere possa esser qualificata illegittima e come riporta lo stesso Prof. Ruperto nel proprio parere (nota pag. 8): *"Giovì peraltro osservare che è discusso se la delibera di assunzione di partecipazioni in violazione del divieto di cui all'art. 2361, comma 1 sia nulla, ovvero, traducendosi soltanto in un atto ultra vires, comporti esclusivamente una responsabilità degli amministratori: in questo senso si è espresso il Trib. Prato 11 maggio 1988..."*.

Inoltre, anche qualora la delibera di conferimento d'azienda fosse approvata dai soci, non sappiamo se una cooperativa possa mutare la propria attività in holding di gestione di partecipazioni mantenendo lo status di cooperativa (si tratterebbe di operazione quantomeno inusuale)

- b) con un atto di conferimento dell'intera azienda, chi era stato delegato dai soci ad amministrare e gestire la propria società, di fatto sta trasferendo a terzi la titolarità del compendio dei beni che è stato delegato ad amministrare. Domanda: E' previsto dal mandato di amministrazione conferito dai soci la cessione dell'azienda? O è più logico e naturale pensare che un simile "atto di gestione" va ben oltre il mandato di amministrazione conferito, tenuto conto che priva i soci della possibilità di disporre della loro società, o in altri termini, è un atto che prevarica e modifica i diritti attribuiti dalla legge e dallo statuto ai soci. Il Collegio ha fondati dubbi e perplessità sulla legittimità di un simile atto di gestione posto in essere dal C.d.A. senza l'assenso dei soci o in assenza di espresso mandato di cessione/conferimento d'azienda.
- 2) Qualsiasi operazione di gestione posta in essere dall'organo esecutivo deve essere supportata da valide ragioni economiche; è palese che l'assunzione di una decisione di gestione comporta anche rischi di impresa, ma alla base del rischio di impresa vi deve sempre essere un piano economico/industriale che illustri i vantaggi conseguibili. I predetti vantaggi conseguibili da Terrepadane al collegio sindacale non sono stati illustrati. Durante l'incontro in Roma del 17.10.2019 abbiamo appreso vantaggi dell'aggregazione conseguibili dagli altri Consorzi.
- 3) Con una aggregazione dei Consorzi mediante fusione, l'operazione si conclude con l'estinzione di tutti i Consorzi partecipanti ed assunzione in capo alla società risultante dalla fusione di ogni diritto ed obbligo.
- Con il conferimento d'azienda l'operazione, così come pianificata, si conclude con la sopravvivenza dei Consorzi partecipanti. I Consorzi avranno al proprio attivo le partecipazioni acquisite in cambio del conferimento del ramo d'azienda, al passivo il patrimonio netto ed in più, sia nell'attivo che nel passivo, ciò che non sarà oggetto di conferimento.
- Il Consorzio ad avvenuto conferimento non sarà più in grado di produrre ricavi/reddito (avendo ceduto tutte le attività economiche che generavano fatturato) le uniche fonti di entrata saranno gli eventuali utili/dividendi da partecipazioni detenute, la cui delibera è peraltro vincolata al voto favorevole di Bonifiche Ferraresi come indicato nei patti parasociali.
- Ne consegue che il Consorzio, ad avvenuto conferimento, non sarà più in grado di far fronte ad eventuali futuri impegni non previsti e soprattutto non potrà onorare eventuale legittima richiesta di istituto di credito di rimborso di linea di credito revocata.
- Problematiche di possibile insolvenza che oggi il Consorzio non ha.

Con la fusione i creditori possono opporsi all'atto ed in assenza di consenso devono essere liquidati o garantiti prima di poter dar attuazione alla fusione; *"la mancata certezza della rinuncia del ceto bancario a rivalersi sui Consorzi per i debiti trasferiti"* è pertanto un'ulteriore elemento di criticità laddove il Consorzio si troverebbe garante di un debito senza aver alcuna reale possibilità di farvi fronte.

Per i predetti motivi avevamo chiesto se era stato acquisito un preventivo consenso delle Banche al conferimento d'azienda. Non abbiamo avuto informazioni in merito.

- 4) Conferimento ramo d'azienda immobiliare. Il conferimento d'azienda è operazione fiscalmente neutra, ossia le plusvalenze emergenti non sono tassate in capo al soggetto conferente (art. 176 TUIR). I conferimenti di beni dell'azienda (non qualificabili come conferimento d'azienda) sono invece assoggettati ad ordinaria tassazione (art. 9, comma 2 e 5, TUIR).

Ne consegue che il conferimento del ramo d'azienda immobiliare potrebbe esser qualificato dall'Agenzia delle Entrate come mero conferimento di beni dell'azienda, con conseguente tassazione ordinaria delle plusvalenze emergenti, imposte richiedibili a Terrepadane ad avvenuto conferimento e che Terrepadane non sarebbe in grado di liquidare per i motivi visti al punto 3).

Prima di porre in essere la predetta operazione di conferimento necessiterebbe chiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate sul regime di tassazione applicabile e l'unico metodo è proporre interpello, ciò elimina il rischio di un eventuale futuro contenzioso tributario. Abbiamo chiesto informazioni in merito alla presentazione di interpello e relativo esito ma non abbiamo avuto concreti riscontri in merito.

- 5) Per quanto concerne i "patti parasociali" si rileva che limitano/modificano i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci;
- 6) Si rileva, infine, l'impegnatività dell'invio di documenti, altresì corposi, inerenti un'operazione assai complessa, documenti ricevuti alle ore 17 circa di Venerdì 10 Aprile 2020 (ossia tre giorni lavorativi antecedenti l'importantissima riunione del CdA) ed incompleti. Tutto ciò non agevola l'esercizio delle preventive funzioni di controllo di competenza del collegio sindacale.
- 7) A conclusione della presente relazione, probabilmente anche per effetto del poco tempo avuto a disposizione per "comprendere" l'operazione di conferimento il Collegio, perplesso, si pone e pone a Voi più domande:
- a) siamo coinvolti in un processo di aggregazione ma non sappiamo molto degli altri Consorzi, soprattutto non sappiamo se sono solidi come lo è Terrepadane;
- b) dalla lettura delle linee guida del processo di aggregazione viene spontaneo chiedersi se *"la razionalizzazione delle strutture logistiche"* debba passare forzatamente per un processo di aggregazione; se *"la revisione di alcune business unit non sufficientemente performanti"* rispetti concretamente il criterio mutualistico tipico dei consorzi dove **la logica di profitto non è la mission** e dove comunque, in aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 2, comma 2-bis che ha introdotto:
- la facoltà di prevedere che l'attività dei Consorzi possa essere svolta *"anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea"* – senza peraltro imporre che anche l'attività di gestione venga svolta dai Consorzi, mentre nella prospettata operazione appare che la stessa dovrebbe essere svolta esclusivamente da Bonifiche Ferraresi, che infatti avrebbe ampi e incondizionati diritti di nomina dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei Direttori di Business Unit;
 - *le attività che le predette società (di capitali) esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione* (quindi degli attuali soci del Consorzio Agrario Terrepadane) *sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi"*. Quindi, se la nuova società non può guadagnare nelle operazioni con gli attuali Consorziati, l'unico "vantaggio" immediato che si ravviserebbe nella prospettata operazione di aggregazione sarebbe rappresentato da una riduzione dei costi, fra i quali sicuramente quelli del personale (il Consorzio al 10 marzo 2020 ha 127 dipendenti e 32 agenti);

- c) viene spontaneo pensare se "il conferimento del ramo di azienda immobiliare in una società immobiliare controllata dai CAP che potrà locare gli immobili alla newco ovvero dismetterli" non sia incoerente ovvero in contrasto con l'attività svolta negli ultimi anni da Terrepadane, che ha colto importanti opportunità immobiliari per meglio svolgere la funzione di penetrazione e presenza commerciale sul territorio;

L'insieme di operazioni, così come prospettate, non aggiunge alcun vantaggio alla situazione di Terrepadane che negli anni, specialmente negli ultimi sempre ben rappresentati dalla cd. "curva della memoria", continua ad avere buoni indici di indebitamento, di equilibrio finanziario ed economici, come peraltro indicato nelle perizie giurate di valore .

Tutto ciò premesso e in più occasioni segnalato a Codesto Spettabile Consiglio di Amministrazione, visti i documenti acquisiti agli atti ritenuti non sufficienti a fornire adeguata informativa, preso atto delle prospettate modalità di conferimento d'azienda, l'operazione così come illustrata al Collegio Sindacale è da intendersi non condivisibile, rischiosa e conseguentemente censurabile.

Piacenza, 16 Aprile 2020

Il Collegio Sindacale





